

N° PAP-00172-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 20/01/2025 al 04/02/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA SANTONE



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

SETTORE URBANISTICA

Ordinanza Dirigenziale N°: 28/2025

Dirigente: VALERIO ESPOSITO

OGGETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Art. 31, c. 3 e4 del D.P.R. 380/2001) a carico di Caputo Grazia e Paribello Gennaro - Numero interno sanzione 020/S/2023

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 31, c. 3 e 4 del D.P.R. 380/2001)

Numero interno sanzione 021/S/2023

Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 93/2019 del 21 ottobre 2019, emessa ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s. m. i. ed in base all'articolo 179 - *sanzioni amministrative* - del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza di demolizione **n. 93/2019 del 21 ottobre 2019**, intesa integralmente riportata nel presente provvedimento, recante l'ingiunzione a demolire le OPERE EDILI ABUSIVE realizzate **sul territorio del Comune di Afragola (NA)** alla *****
***** **Sub 5**, debitamente notificata ai sensi di legge alla responsabile, ai sigg.:

- *****

VISTO il rapporto della Polizia Municipale di Afragola Prot. **n. 07/D/2020 del 19/06/2020**, con il quale è stata accertata l'inottemperanza dei responsabili all'ordinanza di demolizione **n. 93/2019 del 21 ottobre 2019**, notificata all'interessata, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, di cui alla legge 28.02.85 n. 47 e del D.P.R. 380/01.

CONSTATATO lo stato di consistenza delle opere edili abusive, che come **ordinanza di demolizione n. 93/2019 del 21 ottobre 2019** che risulta essere il seguente:

È stata accertato che i passetti pensili prospettanti la via Sicilia, ubicati al primo e secondo piano dell'appartamento in esame sono stati parzialmente chiusi con verandine in alluminio e vetro munite di vani finestre e vani porta, come evidenziato dal rilievo fotografico allegato. Le due verandine poste al piano primo e secondo occupano una superficie di circa mq 3,0

ciascuna, per un un'altezza H pari a 2,80 metri per un volume di circa 8,4 mc ciascuna. La superficie utile dell'unità immobiliare in esame risulta incrementata di circa 6,0 mq. Le due verandine così come accertate non risultano autorizzate e pertanto sono da ritenersi abusive.

VISTO l'articolo 179 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che riporta:

Sanzioni amministrative previste dall'art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/01, in attuazione dei disposti di cui all'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, le sanzioni amministrative da applicare sono le seguenti:

- 1) per interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: euro 2.000,00*
- 2) per interventi che hanno generato aumento di superficie: 400 euro/mq - (si applica la sanzione minima di euro 2.000,00 e massima di euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)*
- 3) per interventi che hanno generato aumento di volume: 200 euro/mc (si applica la sanzione minima di euro 2.000,00 e massima di euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)*
- 4) per interventi che hanno generato sia aumento di superficie che di volume: si assume il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2) e 3) - (si applica la sanzione minima di euro 2.000,00 e massima di euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).*

RITENUTO di dover ingiungere il pagamento della sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dell'abuso, in forza del combinato disposto dall'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001, del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00164/2019 del 20/12/2019, **quantificandola complessivamente in Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00)**

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

VISTO D. Lgs n. 42/2004;

VISTO l'art. 107 comma 3 lett. g) del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 6, comma 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n° 127;

VISTA la disposizione Prot. Gen. n. 7183/2023 del 09/02/2023;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;

INGIUNGE

ai responsabili, i sigg.:

- *****

per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate **il pagamento della somma di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria**, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) con effetto dalla data di notifica del presente atto.

Si specifica che la somma dovrà essere corrisposta tramite Conto Corrente Postale n. 15368806 a favore della Tesoreria del Comune di Afragola.

AVVISA

che in caso di mancato pagamento dell'importo sopraindicato, entro i termini sopra specificati, si procederà senz'altro avviso alla riscossione coattiva ai sensi di legge.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato ai responsabili, i sigg.:

- *****

Allo scadere dei sessanta giorni dalla notificazione del presente atto il Settore Urbanistica avvierà le procedure previste dalla norma per la riscossione delle somme da percepire.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Giudice di Pace di Afragola

Ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e L. 15/2005, si informa che il Dirigente del Settore Urbanistica è l'ing. Valerio Esposito mentre il Responsabile del procedimento amministrativo risulta essere il dott. Daniele Cicali, presso l'Ufficio Abusivismo Edilizio del Settore Urbanistica del Comune di Afragola, ubicato alla Contrada Leutrec – Centro Servizi in Afragola, cui i destinatari della presente potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico (martedì ore 9,00-13,00) per esercitare il diritto di accesso e chiedere ogni informazione o chiarimento.

Casa Comunale, lì 14 gennaio 2025

Documento di Consultazione